



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio II DGSAF – Sanità animale ed anagrafi
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.5.i.q.1/2015/5
 Allegati:

Regioni e Province Autonome

Assessorato alla Sanità
 Servizio Veterinario

Associazioni di categoria

ASSICA / ASSOCARNI / UNICEB

e, p.c.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ufficio PQAI VI – Anagrafe equina e
 benessere del cavallo sportivo
 Ufficio DISR VII – Produzioni animali

Ufficio III DGISAN

Centro Servizi Nazionale Anagrafi Animali (CSN)

Istituto Zooprofilattico di Teramo

ANMVI – FNOVI - SIVEMP

INOLTRO TRAMITE PEC

OGGETTO: Flussi informativi dopo la macellazione/morte degli equidi – artt. 34 e 36 del reg. (UE) 2015/262 per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

Si fa riferimento alla procedura individuata negli articoli di cui all'oggetto necessaria al corretto funzionamento dell'anagrafe degli equidi ed in particolare allo scarico degli equidi macellati e/o morti. A tal proposito si informa che per quanto attiene gli equidi di provenienza comunitaria e macellati in Italia, questo Ministero, previa preliminare informativa alla Commissione Europea, attiverà a breve una procedura informatizzata per il tramite di codesto CSN al fine di trasmettere gli attestati di macellazione (o il passaporto qualora richiesto) di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), punto i) direttamente ai punti di contatto individuati dagli Stati membri di provenienza degli equidi come indicato all'articolo 36 del regolamento di cui all'oggetto e pubblicati nella pagina web della Commissione Europea all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/ms_information_en.htm

Fermo restando quindi che resta invariata la procedura in essere per lo scarico in BDN degli equidi macellati indipendentemente dalla loro provenienza così come prevista all'articolo 10 del decreto 29 dicembre 2009 "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)" e al cap. 24.2 "Macellazione dell'equide" del relativo Manuale operativo, si richiamano sia gli operatori che i Servizi veterinari dei macelli ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ivi impartite per rendere correttamente operativo il sistema. In particolare dovrà essere verificato e registrato al momento dello scarico in BDN oltre al numero di trasponder anche il "numero unico di identificazione a vita" (cosiddetto codice UELN della sezione I, punto 4 del passaporto), un codice alfanumerico a 15 cifre che identifica l'Organismo che ha emesso il passaporto e quindi permette la restituzione immediata a detto organismo delle informazioni richieste.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella massima diffusione della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento:

Dr. Paglialunga Mattia – 06.59943080 - email: m.paglialunga@sanita.it

Referente dell'Ufficio II:

Dr. Ruocco Luigi – 06.59946755 - email: l.ruocco@sanita.it

Pec: dgsa@postacert.sanita.it